- 3. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inscrimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;
- 4. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di approvare il bilancio nei termini previsti dalla legge

IL PRESIDENTE	- / Ý	IL SEGR	RETARIO COMUNALE		
De Maria Stefano	A management		ssa Nella, Veca		
hefol		· ·	Yella Veca		
•	PARERI EX ART.	49 T.U.E.L.	267/2000		
Si esprime parere favorevole i	n ordine alla regolari		•		
		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO			
	rag. Mondin Noemi Rataku look				
Si esprime parere favorevole i	n ordine alla regolari:		, , - ir		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO					
: 	rag. Mondin Noemi				
		Colak	i lass		
			, , , ,		
	RELAZIONE D	I PUBBLICA	AZIONE		
Si attesta che copia della pres	ente deliberazione:				
D si asuai dell'ent 124 del NI	ad 18 aandta 2000 r	267 viana	oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimo		
ai sensi dell'art. 124 del D.L esposta per 15 giorni conse		i, 207 viene	ogg, passinana ani iliso 11 oto 10, 010 1 ilia	arr	
esposta per 15 giorni conse		i, 207 Viene	IL SEGRETARIO COMUNALE	arr	
esposta per 15 giorni conse		, LOT VIERE		arr	
esposta per 15 giorni conse		, 20) Viene	IL SEGRETARIO COMUNALE	arr	
esposta per 15 giorni conse	cutivi;  CERTIFICATO	DI ESECU	IL SEGRETARIO COMUNALE  dr.ssa Nella Veca  TIVITA'	arr	
esposta per 15 giorni conse	cutivi;	DI ESECU	IL SEGRETARIO COMUNALE  dr.ssa Nella Veca  TIVITA'	arr	
esposta per 15 giorni conse Lì 0 3 GEN 2024	CERTIFICATO (art. 134, D.Lgs. 18	DI ESECU 3 agosto 20 1 esecutiva	IL SEGRETARIO COMUNALE  dr.ssa Nella Veca  TIVITA'  00, n. 267)  ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.	ensióne da	
esposta per 15 giorni conse Lì 0 3 GEN 2024 Si certifica che la presente del	CERTIFICATO (art. 134, D.Lgs. 18	DI ESECU 3 agosto 20 1 esecutiva	IL SEGRETARIO COMUNALE  dr.ssa Nella Veca  TIVITA'  00, n. 267)  ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.	ensibe ocitic	
esposta per 15 giorni conse  Lì 0 3 GEN 2024  Si certifica che la presente del 18 agosto 2000, n. 267, essend	CERTIFICATO (art. 134, D.Lgs. 18	DI ESECU 3 agosto 20 1 esecutiva	IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Nella Veca TIVITA' 00, n. 267) ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.lazione.	en librardo	

IL SEGRETARIO COMUNALE

## COMUNE DI LOREGLIA



## PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Piazza Costantino Cane, 1 - 28893 Loreglia
Tel.: 0323/866767 - e-mail: municipio@comune.loreglia.vb.it

ORIGINALE

N. 22

COPIA

# Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote per l'anno 2024

L'anno duemilaventitrè, addì quindici del mese di dicembre alle ore 20.15 nella sala delle adunanze. Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni comunali e della giunta comunale in modalità telematica" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 27.05.2022 attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.

Risultano partecipanti alla seduta di presenza e/o in video conferenza:

		PRESENTI	ASSENTI
1. DE MARIA STEFANO	Sindaco	in v.c.	
2. BATTI MATTIA	Consigliere	Х	
3. PIAZZA FRANCESCO	Consigliere	Х	
4. MARCHESA GRANDI PAOLO	Consigliere		Х
5. PIANA BERNARDO	Consigliere	X	
6. PITTO MAURIZIO	Consigliere	Х	
7. RIGOTTI BRUNO GIUSEPPE	Consigliere	Х	
8. PUPPIENI VALTER	Consigliere		X
9. CANE ROMOLO	Consigliere	X	
	TOTALI	7	2

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa NELLA VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. DE MARIA STEFANO, in qualità di Sindaco, che partecipa in video conferenza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 3 dell'ordine del giorno.

LEGENDA: G=Assente giustificato. in v.c. = in video conferenza

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale-di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758 lettera d) della L. n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RICHIAMATI, altresì, i sequenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento che costituisce riserva a favore dello Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse; CONSIDERATO che, ad oggi, tale decreto non è stato emanato e che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è rinvenibile accedendo al suddetto portale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26.06.2020;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 e smi dal Responsabile del Servizio;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

- 1. DI CONFERMARE per l'anno finanziario 2024 le aliquote dell'imposta municipale come segue:

  - Immobili ubicati nei fogli 41-42-43-65
  - (Alpe Spanero, Alpe Rosaccia, Alpe Colma)...... 5,00 per mille
- 2. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756 della L. n. 160/2019.